

Regolamento

PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI ATC 15 PISA EST

Articolo 1

Competenze in materia di risarcimento danni

Gli ATC sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi (anche sotto forma di collaborazione operativa) per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici di competenza.

Gli uffici tecnici Regionali, dislocati sul territorio, sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica, all'interno degli istituti faunistici di cui agli articoli 14 e nelle aree protette di cui hanno la gestione diretta, fermo restando che le risorse utilizzate a tale scopo (cioè per prevenzione e risarcimento dei danni nelle aree protette istituite ai sensi della L.R. 49/1995) deriveranno da fondi comunque destinati alle aree protette di cui alla L.R. 49/1995 e ai Siti della Rete Natura 2000.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA, su terreni in possesso o in conduzione all'azienda mediante documenti registrati secondo la normativa vigente. Possono altresì richiedere la fornitura di materiale per prevenzione danni tutti gli altri soggetti richiedenti, previa valutazione tecnica.

Articolo 3

Prevenzione danni

Elemento fondamentale per contrastare i danni da fauna selvatica è l'attuazione di idonei metodi e iniziative di prevenzione dei danni. Gli interventi di prevenzione devono essere preventivamente concordati con l'ATC 15 Pisa Est, manifesti e comunque verificabili da parte dell'ATC stesso. Gli interventi eseguiti in autonomia dalle aziende agricole, senza accordo con l'ATC 15 Pisa Est, devono essere dimostrabili attraverso idonea documentazione (foto, fatture acquisto, o nel caso di soggetti che non siano obbligati all'emissione di fattura, un'autocertificazione che specifichi il titolo di acquisto/vendita) verificabile dall'ATC al momento della richiesta danni.

Gli interventi di contenimento richiesti tramite apposita procedura alla Regione Toscana, se non associati a metodi di prevenzione del danno cosiddetti ecologici, non sono considerati un'opera di prevenzione del danno.

Le modalità di controllo della fauna, particolarmente idonee a garantire un'efficace prevenzione dei danni alle colture agricole, sono quelle che prevedono un tempestivo intervento a seguito della segnalazione da parte degli agricoltori. La prevenzione può essere esercitata mediante:

- recinzioni individuali in rete metallica o "*shelter*" in materiale plastico
- reti anti-intrusione per uccelli
- protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità
- palloni predator, dissuasori acustici e nastri riflettenti
- interventi di protezione con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale

Articolo 4

Procedure per l'erogazione dei contributi e delle opere di prevenzione

La prevenzione dei danni e l'intenzione dell'agricoltore nel voler fattivamente limitare l'azione dannosa dei selvatici, è punto fondamentale più volte ribadito nel PRAF della Regione Toscana. Il rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dall' ATC, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, e/o la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni o l'inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano il soggetto competente dall'obbligo del risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda le recinzioni di tipo elettrico, l'ATC, salvo casi particolari, concede in comodato d'uso gratuito il seguente materiale:

- Un elettrificatore a corrente o a batteria
- Eventuale batteria
- 1.000 metri di filo
- 150 isolatori
- 1 tester
- 10 cartelli di segnalazione

Articolo 5

Risarcimento dei danni

Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli.

Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:

1. colture erbacee
2. colture arboree
3. rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto
4. boschi cedui nei tre anni successivi al taglio
5. colture orto floro vivaistiche

Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, in particolare:

1. le serre e le serre/tunnel

2. opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree
3. opere per la regimazione delle acque

Non sono comunque ammessi a risarcimento, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:

1. nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994
2. nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone
3. su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria

Non sono inoltre ammessi a risarcimento:

- 1) i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati
- 2) i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano state parzialmente o totalmente raccolte o comunque manomesse
- 3) i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento
- 4) i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta del prodotto
- 5) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria
- 6) i danni provocati da colombo di città (*Columba livia* forma domestica) o da altri animali domestici allevati, finanche allo stato semi-brado e brado
- 7) i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di ordinarie operazioni agronomiche (quali lo sfalcio, la fienagione, la semina etc.)
- 8) i danni di importo complessivo inferiore ad Euro 100 per ogni istanza

Articolo 6

Procedure per il risarcimento dei danni

L'imprenditore agricolo che ha subito un danno alle proprie coltivazioni a causa della presenza di fauna selvatica e che intende richiedere il risarcimento danni, deve presentare domanda tramite portale GESTOFAUNA **entro 48 ore** dalla constatazione del danno, in modo tale da dare al soggetto destinatario, l'opportunità di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e/o accorgimenti tecnici atti ad impedire, o comunque limitare, un ulteriore aggravamento del danno.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera l'ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all'indennizzo riconosciuto.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione.

Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

L'ATC, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare. La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 2 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il tecnico incaricato dovrà necessariamente procedere ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati, è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo
- 2) verifica della documentazione attestante il titolo di conduzione e della rispondenza tra certificato catastale e titolare della richiesta
- 3) mappatura del danno mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici
- 4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazione di aree di saggio, distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;
- 5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda predisposta dall'ATC

Il verbale del sopralluogo deve essere necessariamente sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione, anche nel caso in cui il richiedente si trovi in disaccordo con la perizia di stima del tecnico incaricato. **In caso di mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo l'ATC si riserva la possibilità di procedere al non risarcimento del danno richiesto.**

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

Portale GESTOFAUNA

Le istanze di richiesta danno dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica e non saranno prese quindi in considerazione altre modalità di invio.

Articolo 7

Procedure di stima del danno

- A) *Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti coltivati ordinariamente*

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento (almeno la metà dell'appezzamento) e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, è ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente

danneggiate. In caso di risemina il risarcimento è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera.

In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento o in caso di mancato parziale raccolto, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto. È compito del richiedente, inoltrare nuova istanza all'ATC, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.

In questo caso il risarcimento è calcolato moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA e dalla Borsa merci di Bologna per quanto riguarda i cereali.

Nel caso di colture locali di particolare pregio, a denominazione di origine (DOP o IGP), biologiche o che comunque riescono ad ottenere localmente prezzi di vendita fuori dall'ordinarietà, i prezzi verranno determinati previa indagine dei mercati locali.

In caso di superfici totalmente danneggiate non soggette a raccolta, il risarcimento è decurtato delle spese della raccolta medesima, effettivamente risparmiate dall'imprenditore agricolo in conseguenza del danno.

In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in base al mancato raccolto dell'anno. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerbite, ma non facenti parte di una coltivazione (prati spontanei), non può essere riconosciuto, come non sono riconosciuti danni a scarpate o muri a secco.

Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

B) *Danni alle colture orto floro vivaistiche*

Il risarcimento viene determinato secondo i seguenti criteri:

- superficie danneggiata
- prezzo del prodotto
- produzione media della zona

Gli importi del risarcimento sono determinati sulla base dei prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA.

C) *Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione*

a) *Frutteti - oliveti - vigneti - castagneti da frutto;*

Nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata con riferimento alla produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella reimpiantata.

Nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di produzione vitivinicola (produzione uve) presentata agli organismi competenti nei termini di legge, da trasmettere all'ATC entro il 31 dicembre.

Per queste colture si prevede una franchigia pari al 5%.

b) *Rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;*

Nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni con messa a dimora completa.

Articolo 8

Procedure per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola

Per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola il richiedente dovrà presentare all'Ufficio Regionale dislocato sul territorio, un preventivo per la rimessa in pristino delle opere danneggiate con prezzi in linea con quanto riportato nei prezzari regionali vigenti per opere analoghe.

La Regione può effettuare apposita perizia di stima attraverso un tecnico incaricato. L'effettiva erogazione del risarcimento è comunque subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori ed alla presentazione, da parte del richiedente, di fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute.

Articolo 9

Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno verrà effettuata esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.